

REGOLAMENTO (CEE) N. 1181/93 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1993

recante deroga ai regolamenti (CEE) n. 1423/92, (CEE) n. 278/93 e (CEE) n. 1562/85
in seguito all'applicazione dei prezzi comuni in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,visto il regolamento (CEE) n. 2061/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per i mandarini, i mandarini satsuma, le clementine e talune varietà di arance⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3848/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,considerando, da un lato, che il regolamento (CEE) n. 1423/92 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato per la campagna 1992-93 il prezzo minimo di acquisto dei limoni e l'importo della compensazione finanziaria da versare dopo la loro trasformazione e, dall'altro, che il regolamento (CEE) n. 278/93 della Commissione⁽⁶⁾ ha fissato, sino alla fine della campagna 1992-93, il prezzo minimo d'acquisto delle arance consegnate alla trasformazione e l'importo della compensazione finanziaria da versare dopo la loro trasformazione;considerando che il regolamento (CEE) n. 742/93 del Consiglio⁽⁷⁾, ha reso applicabili in Portogallo i prezzi di base e di acquisto comuni a decorrere dal 1° aprile 1993; che è opportuno pertanto adeguare i prezzi minimi e le compensazioni finanziarie fissati dai regolamenti (CEE) n. 1423/92 e (CEE) n. 278/93; che è altresì opportuno adeguare alla nuova situazione i contratti conclusi anteriormente al 1° aprile 1993 e non ancora eseguiti al 31 marzo 1993 e derogare, per la fine della campagna 1992-93, alle disposizioni degli articoli 13 e 20 del regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2643/91⁽⁹⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

Articolo 1

A decorrere dal 1° aprile 1993, si applica anche in Portogallo:

- il prezzo minimo fissato all'articolo 1 e la compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1423/92, nonché
- il prezzo minimo fissato all'articolo 1 e la compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 278/93,

vigenti negli altri Stati membri, rispettivamente per i limoni e le arance.

Articolo 2

Le competenti autorità designate dagli Stati membri provvedono a che il prezzo minimo indicato nei contratti conclusi anteriormente al 1° aprile 1993 e non ancora eseguiti al 31 marzo 1993 sia adeguato a norma dell'articolo 1.

Articolo 3

La domanda per la compensazione finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1562/85, nonché le comunicazioni fatte dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 20 dello stesso regolamento, indicano distintamente i quantitativi consegnati all'industria prima e dopo il 1° aprile 1993.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61.⁽³⁾ GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.⁽⁴⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 148 del 29. 5. 1992, pag. 21.⁽⁶⁾ GU n. L 33 del 9. 2. 1993, pag. 8.⁽⁷⁾ GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 8.⁽⁸⁾ GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5.⁽⁹⁾ GU n. L 247 del 5. 9. 1991, pag. 21.